



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 88

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 17 ottobre 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO REALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONIO REALE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO REALE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **30 novembre 2014**

Procedimento disciplinare a carico di **FORTUNATO GIANNONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FORTUNATO GIANNONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver versato la quota annuale d'iscrizione annuale nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18 gennaio 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. **FORTUNATO GIANNONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE DEMMA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE DEMMA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2014;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- per consolidata giurisprudenza di questa Commissione spetta al tecnico e non alla società curarsi del perfezionamento del tesseramento sicché risultano infondate le argomentazioni difensive svolte dal deferito nella memoria del 30 giugno 2014;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE DEMMA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30 novembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI CARDUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUIGI CARDUCCI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18 dicembre 2014;
Ritenuto che:
- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI CARDUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **18 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI SORCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIOVANNI SORCE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e all'art. 34, comma 1, e 36 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18 dicembre 2014;
Ritenuto che:
- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI SORCE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **18 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO BORGHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che **MAURO BORGHETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 10, comma 2, dello stesso e dell'art. 96 delle NOIF per aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, per eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore Alberto Canton, nonché per aver redatto detto accordo e per aver predisposto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, datata 19.09.2012, sottoscritta dal titolare

del diritto a percepire il premio e depositata in LND in data 13.12.2012 occupandosi di questioni di natura economica e non esclusivamente tecnica;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17 febbraio 2015;

Ritenuto che:

- il deferimento attiene a due apparentemente distinte violazioni, l'una riferita agli articoli 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e l'altra all'art 10 del CGS e all'art. 96 delle NOIF;
- in realtà il comportamento del deferito, nella qualità di allenatore di base all'epoca dei fatti è riconducibile ad una unitaria e complessiva violazione delle norme di questo settore tecnico che delimitano i confini della lecita attività espletabile dal medesimo allenatore;
- l'art. 41 del Regolamento suddetto stabilisce che ai tecnici inquadrati nel relativo albo è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, essendo solo legittimati a fornire alla società di appartenenza consulenza di natura esclusivamente tecnica;
- nella fattispecie il deferito, come pacificamente ammesso, ha espletato in favore della società Novara Calcio attività di assistenza contrattuale e comunque non esclusivamente tecnica, pretendendo di giustificare il suo operato con il possesso della qualifica di responsabile del settore giovanile, qualifica questa che a suo dire legittimerebbe anche attività di consulenza di tipo contrattuale/economico;
- tale pretesa si rivela infondata in primo luogo perché il deferito, all'epoca dei fatti allenatore di base, ha erroneamente richiamato a sua difesa il Manuale delle Licenze UEFA che tra i requisiti soggettivi richiede quello di allenatore di seconda categoria e dunque non è applicabile al caso di specie;
- in secondo luogo, ad abundantiam ed in via generale, è da sottolineare che una interpretazione coordinata del Manuale delle Licenze UEFA, (che peraltro non integra un testo normativo di natura regolamentare, e quindi sovraordinato) con l'art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico porta a concludere che l'allenatore, ancorché rivesta la qualifica di responsabile del settore giovanile, debba limitare comunque la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURO BORGHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **17 febbraio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **SILVANO CREPALDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SILVANO CREPALDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 38, comma 1, della NOIF per aver, nella stagione sportiva 2013/14, svolto attività tecnica a favore della società Sporting Orbassano, sino al 06/10/2013 in assenza di alcun vincolo con la società ,tenuto conto che il suo tesseramento si è perfezionato solo in data 16/10/2013;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SILVANO CREPALDI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **10 novembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO BERGAMINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO BERGAMINI** è stato deferito per rispondere della violazione

di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento a quanto prescritto dalla LND con C.U. n.1 del 1/7/2012 stagione sportiva 2012/2013, per aver omesso il deposito al C.R. Emilia Romagna della LND dell'accordo economico del rapporto negoziale intercorso e sottoscritto con la società US Comacchio Lidi;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;
- Ritenuto che:
gli addebiti risultano documentalmente comprovati nonché accertati anche dalla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n.4 s/s 2013/14;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO BERGAMINI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO PRIOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VITO PRIOLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver pagato la quota annuale di tesseramento nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 18 gennaio 2015;
- Ritenuto che:
gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO PRIOLO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **18 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **COSIMO MESSINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **COSIMO MESSINA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver versato la quota annuale d'iscrizione nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;
- Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. **COSIMO MESSINA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO RANDAZZO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO RANDAZZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;
Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO RANDAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO BRIGANDI'** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO BRIGANDI'** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver versato la quota annuale d'iscrizione nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2015;
Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO BRIGANDI'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CURRO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIOVANNI CURRO'** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15 gennaio 2015;
Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI CURRO'** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **15 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO RESPISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONIO RESPISI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione anche all'art 17, comma 4, per non aver ottemperato al pagamento della quota d'iscrizione annuale nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15 gennaio 2015;
Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO RESPISI** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **15 gennaio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO MAENZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CARMELO MAENZA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO MAENZA** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO BONCORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO BONCORE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO BONCORE** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIACOMO TERZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIACOMO TERZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF per omissione di regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIACOMO TERZO** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **31 dicembre 2014**.

I casi dei signori **GIANNI TESTA** ed **ALESSIO PICCHERI** sono rinviati alla prossima udienza della Commissione Disciplinare.

Firenze, 22 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera